



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA N. 28 del 31/12/2015

OGGETTO :

---

**Provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire la prosecuzione dei servizi di raccolta ed allontanamento dei rifiuti, il trasporto degli stessi all'impianto di trattamento, lo spazzamento stradale e le raccolte differenziate.**

#### REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

#### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che il servizio di raccolta ed allontanamento dei rifiuti nonché delle raccolte differenziate sul territorio comunale è svolto dalla ditta Ecotecnica srl, a seguito del contratto d'appalto n° 5681 di rep. del 23.05.2006, stipulato dal dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce su delega dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Lecce 1, e delle sue vicende modificative ed integrative, in base alla gara ad evidenza pubblica espletata dall'Autorità di Bacino ATO Lecce 1, nonché in base ai piani finanziari presentati dalla medesima ditta ed approvati dall'organo consiliare;
- che, nello specifico, la ditta Ecotecnica srl assicura, in quanto previsto nel contratto d'appalto sopra citato e nei piani finanziari annualmente approvati dal Consiglio comunale, i seguenti servizi, qui sommariamente descritti:
  - raccolta RSU ed RSUA porta a porta presso i centri urbani di Melendugno e Borgagne;
  - raccolta RSU ed RSUA con contenitori stradali presso le località marine;
  - trasporto e conferimento di detti rifiuti presso l'impianto a tecnologia complessa al servizio del bacino di raccolta, sito presso il Comune di Cavallino;
  - raccolta differenziata porta a porta nei centri urbani di Melendugno e Borgagne e raccolta differenziata con contenitori stradali presso le località marine;
  - trasporto e valorizzazione della frazione riutilizzabile dei rifiuti di cui al punto precedente;
  - raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei RUP;
  - raccolta differenziata dei beni durevoli ed ingombranti raccolti entro il perimetro di servizio, trasporto e avvio a valorizzazione/smaltimento, nonché gestione del servizio di prenotazione degli interventi di ritiro di detti rifiuti;
  - raccolta dello scarto "verde" derivante dalla manutenzione delle aree verdi, trasporto e conferimento di detto rifiuto;
  - spazzamento stradale con collegato diserbo dei cigli stradali;
  - lavaggio e sanificazione contenitori stradali;
- che il Comune di Melendugno è oramai da oltre un decennio in regime di Tariffa Ambientale (TIA, TARES, IUC), avendo dal 2001 soppresso la TARSU in favore appunto del regime tariffario, all'epoca introdotto col D. Lgs. n. 22/97;
- che, dopo la stipula del contratto d'appalto da parte dell'Autorità di Bacino ATO LE1, delegata alla gestione della gara unica, rep. n. 5681/2006, citato, l'amministrazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di Tariffa, approvava per ogni annualità contrattuale/finanziaria un Piano finanziario;
- che l'ultimo Piano finanziario approvato è relativo all'annualità contrattuale 01/04/2015 - 31/03/2016, giusta deliberazione consiliare n. 24 del 30.07.2015;
- che la Regione Puglia approvava la Legge regionale n. 24 del 20.08.2012 avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", con la quale, tra l'altro, definiva il modello organizzativo per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, superando così la precedente disciplina degli ATO/ARO, oramai in liquidazione;
- che in particolare l'art. 8, comma 3, di tale legge stabilisce che "la pianificazione regionale ... può

definire perimetri territoriali di ambito sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati”;

- che il successivo comma 6 dispone che “...la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione....udite le proposte di perimetrazione dei Comuni...”;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2147 del 23.10.2012, perimetrava gli Ambiti di Raccolta Ottimale e, per quanto interessa a questo comune che pure aveva fatto pervenire le proprie proposte di perimetrazione, fissava il perimetro dell'ARO 2 comprendente i seguenti comuni: **Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole**;
- che quest'Amministrazione, con DGC n. 175 del 13.11.2012, riteneva di condividere le perplessità, rischi e dubbi esposti nella nota dell'ANCI Puglia del 25 ottobre 2012 circa la disciplina contenuta nella L.R. n. 24-2012 e si determinava:
  - a) di richiedere all'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente dr. Nicastrò e all'ATO Lecce, la indispensabile accelerazione di tutti gli adempimenti ed atti propedeutici finalizzati a individuare un gestore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani per il territorio di cui Melendugno fa parte;
  - b) di impegnarsi per qualsiasi forma di collaborazione potesse accelerare tutti gli iter burocratici e politici necessari al perseguimento del suddetto obiettivo;
  - c) di richiedere, in subordine, l'autorizzazione e comunque la titolarità ad appaltare in proprio il servizio di cui alla presente per almeno un anno, sulla base del progetto già approvato dall'Assemblea dell'ATO Lecce 1 (ARO 2) e dalla Giunta comunale di questo comune, opportunamente rimodulato in base ad intese con la Regione e/o l'ATO;
- che tali istanze dell'amministrazione non venivano direttamente evase, mentre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2877 del 20.12.2012, riteneva invece necessario disciplinare il modello di funzionamento dell'ARO, stabilendo che i comuni si sarebbero dovuti costituire nelle forme previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 24-2012 (attraverso Unioni di Comuni o attraverso convenzioni di cui all'art. 30 del TUEELL n. 267-2000), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione ed avrebbero dovuto attivare le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione;
- che il Comune di Cavallino, a cui la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2877-2012 assegnava l'incombenza di convocare l'assemblea dei sindaci dei comuni dell'ARO, in quanto comune col maggior numero di abitanti, si attivava al fine di avviare e possibilmente concludere l'iter della costituzione dell'Assemblea dell'ARO 2 e quindi gli indispensabili adempimenti per giungere all'individuazione del gestore dei servizi di cui trattasi;
- che a seguito di numerosi incontri presso il detto Comune di Cavallino, finalizzati alla costituzione dell'organismo di governo dell'ARO 2, anche al fine di scongiurare le procedure di commissariamento pure previste dall'art. 14, comma 2, della legge n. 24-2012, non si addiveniva alla costituzione su base concertativa dell'organismo di cui sopra, tanto che, in attuazione delle procedure sostitutive previste dalla DGR n. 957/2013, in data 20.06.2013, veniva trasmesso a mezzo PEC dal competente ufficio regionale il decreto del Commissario ad Acta, n. 2 del 19.06.2013, individuato nel Dirigente del servizio rifiuti della Regione Puglia, dr. Giovanni Campobasso;
- che con detto decreto si prevedeva di:
  - a) approvare il testo della convenzione dell'ARO/2 Lecce allegato al medesimo decreto quale parte integrante sostanziale dello stesso;
  - b) di nominare: il Comune di Melendugno quale comune capofila dell'ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di Melendugno quale presidente dell'ARO2/LE; il Sindaco del Comune di San Donato quale Vice presidente dell'ARO2/LE; il Dirigente responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE l'ing. Antonio Castrignanò, all'epoca dell'emanazione del Decreto dipendente del Comune di Vernole; Segretario dell'ARO2/LE il dr. Cosimo Perrone, segretario comunale di Cavallino;
  - c) di demandare all'Assemblea dell'ARO 2/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune;
  - d) di demandare alla medesima assemblea l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 2/LE;
- che il Comune di Cavallino, con ricorso acquisito al protocollo del Comune di Melendugno in data 26.07.2013 al n. 15092, impugnava innanzi al TAR Lecce, con richiesta di sospensiva, la deliberazione della G.R. n. 957-2013 con la quale veniva attivata la procedura sostitutiva relativa alla costituzione degli ambiti di raccolta ottimale, limitatamente alla nomina e conferimento di funzioni al Commissario ad ACTA per l'ARO 2/LE; nonché i Decreti del Commissario ad Acta conseguenti;

- che il TAR Lecce con sentenza n. 1040/2014 respingeva il ricorso suddetto, ritenendo in sostanza rispettosa dell'autonomia dei singoli enti associati la previsione che affida al potere di controllo regionale il compito di far emergere la volontà comune, con lo strumento del Commissario ad Acta ed attraverso la ricognizione delle rispettive posizioni e la scelta di un testo di convenzione "omogeneo" come previsto dalla deliberazione impugnata dal Comune di Cavallino;
- che il comune suddetto proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Lecce, con atto acquisito al protocollo al n. 14591-2014;
- che in relazione a tale impugnativa ad oggi non sono noti provvedimenti del Consiglio di Stato;
- che altresì le statuizioni regionali in materia di perimetrazione degli ARO erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte del Comune di Martignano, il quale eccepeva la illegittimità dell'assegnazione dello stesso all'ARO 2 Lecce, dal momento che il servizio di gestione dei rifiuti era già ricompreso tra quelli che l'Unione dei Comuni della Grecia salentina, alla quale Martignano appartiene, aveva ritenuto di gestire appunto in seno all'Unione;
- che con Decreto del 16.12.2014 il capo dello Stato accoglieva il ricorso del Comune di Martignano avverso la DGR n. 2142-2012, statuendo l'obbligo da parte della Regione Puglia di procedere all'integrale riedizione dell'azione amministrativa attinente l'inclusione del Comune di Martignano nell'ARO 2;
- che l'esito del ricorso suddetto avrebbe potuto comportare la rivisitazione dell'inclusione anche del Comune di Calimera, inserito esso pure nell'ARO 2 ed appartenente all'Unione della Grecia salentina;
- che, nonostante l'incerto quadro amministrativo determinato dai ricorsi definiti e/o pendenti, l'Assemblea avviava la propria attività, producendo i seguenti atti:
  - 1) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Decreto del Commissario ACTA n. 2 del 18/06/2013. Presa d' Atto";
  - 2) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la costituzione dell'Ufficio Comune";
  - 3) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 2 del 25/03/2014, avente ad oggetto "Schema di Carta dei Servizi – Relazione sugli obblighi di servizio. Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU ed assimilabili. Determinazioni";
  - 4) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 3 del 28/03/2014, avente ad oggetto "Proposta di Regolamento per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani";
  - 5) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 13/03/2014, avente ad oggetto " Approvazione Regolamento per la dotazione di Personale per il funzionamento dell'Ufficio Comune dell'ARO 2/LE";
  - 6) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13/03/2014, avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio Comune. Presa d' Atto della proposta formulata dal RUP e approvazione atto di indirizzo";
  - 7) Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Approvazione della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili";
  - 8) Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24/06/2014, avente ad oggetto " Adozione del Regolamento recante le modalità di Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani";
  - 9) Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 25.07.2014 avente ad oggetto "Approvazione Preventivo di Gestione per l'espletamento delle funzioni comuni dell'ARO 2/LE";
  - 10) Deliberazione dell'assemblea n. 6 del 11.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione definitiva della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale - servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati dell'ARO 2/LE"
- che, in particolare, con Deliberazione n. 2-2014, l'Assemblea:
  - a) forniva indirizzo al RUP di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) della convenzione per la costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Lecce (relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sulla base della carta dei servizi adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 24-2012);
  - b) dava indirizzo al RUP per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla redazione del progetto del servizio in conformità alla normativa di settore;
- che, a cura del RUP, in data 7.07.2014, venivano trasmesse ai comuni dell'ARO 2 le schede del progetto preliminare del servizio di gestione della raccolta, trasporto spazzamento e raccolte differenziate e che in esito a tale trasmissione solo una minoranza di comuni faceva pervenire osservazioni;
- che, pur essendo in itinere i complessi procedimenti per addivenire all'approvazione del nuovo progetto

dei servizi, in conformità alle direttive impartite dalla Regione Puglia e conseguentemente all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica, occorre, ai fini della predisposizione dell'edizione definitiva del progetto dei servizi unitari, attendere le statuizioni della Regione circa la collocazione dei comuni di Martignano e Calimera, alla luce delle vicende giurisdizionali di cui si è detto, anche e comunque in presenza del contenzioso pendente col comune di Cavallino;

- che, ancora, il suddetto comune di Cavallino, con ricorso al TAR Lecce, acquisito al protocollo generale al n. 790-2015 impugnava, con richiesta di sospensiva, la deliberazione dell'assemblea dell'ARO 2 del 11.11.2014, con la quale si approvava la relazione sugli obblighi di servizio, documento necessariamente propedeutico alle procedure di gara;
- che, intanto, i servizi di igiene urbana di cui al citato contratto rep. 5681-2006 non potevano essere interrotti o sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- che la situazione di rischio dianzi descritta imponeva l'assunzione diretta di provvedimenti idonei;
- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che peraltro la Legge Regionale n. 24-2012, citata, all'art. 24 prevede che "1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";
- che in considerazione di quanto sopra, con Ordinanza n. 4 del 31.03.2015, si disponeva:
  1. la prosecuzione da parte della ditta Ecotecnica srl dell'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006 e alla deliberazione del C.C. n. 29-2014;
  2. di dare atto che per gli aspetti economico-finanziari, la ditta avrebbe predisposto il Piano finanziario fino a tutto il 31.12.2015 da sottoporre al consiglio comunale per la relativa approvazione, anche ai fini dell'applicazione e della riscossione della relativa Tariffa rifiuti secondo le disposizioni tributarie vigenti;
  3. di stabilire che quanto disposto con tale provvedimento in merito al modello gestionale ed organizzativo dei servizi avrebbe avuto efficacia fino all'ingresso del nuovo gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e comunque non oltre la data del 31.12.2015, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. n. 24-2012.
- che la Regione Puglia con DGR n. 1642 del 18.9.2015 provvedeva a modificare la perimetrazione dell'ARO 2 Lecce ed ARO 5 Lecce, per quanto qui interessa, inserendo il Comune di Martignano in quest'ultimo ARO, eliminandolo pertanto dall'ARO 2, che rimaneva quindi costituito da n. 10 comuni;
- che con la medesima Deliberazione regionale si disponeva che l'ARO 2 Lecce avrebbe preso atto formalmente delle modifiche della perimetrazione dell'Ambito, procedendo conseguentemente alla modifica della Convenzione costitutiva, approvata dall'Assemblea con Deliberazione n. 1 del 11.07.2013;
- che lo scrivente, con il precipuo fine di accelerare in ogni modo le procedure per addvenire alla gara unica per il nuovo gestore dei servizi, con note prot. n. 22223 del 3.11.2015 e prot. n. 24697 del 26.11.2015, chiedeva ai comuni appartenenti all'ARO 2 Lecce di modificare, in seno ai propri Consigli Comunali, come previsto dal Testo Unico D.Lgs. n. 267-2000, la Convenzione di cui trattasi, escludendo dall'Ambito il solo Comune di Martignano;
- che tutti i Comuni aderivano alla richiesta dello scrivente, adottando le relative deliberazioni nei rispettivi Consigli comunali;
- che in data 14.12.2015, con Deliberazione n. 2, l'Assemblea dell'ARO 2 Lecce deliberava di prendere atto delle modifiche apportate con DGR n. 1642 del 19.08.2015 alla perimetrazione dell'ARO 2 Lecce e conseguentemente approvava la modifica al testo della Convenzione costitutiva senza il Comune di Martignano;
- che nella medesima seduta del 14.12.2015, con Deliberazione dell'Assemblea n. 3, si designava quale Segretario dell'Assemblea, il Segretario comunale di Lizzanello, Dr.ssa Rosa Arrivabene, in sostituzione del Dr. Perrone, collocato a riposo;
- che, nel frattempo e col precipuo intento di garantire il primario servizio pubblico di igiene urbana ed in ottemperanza alla Ordinanza dello scrivente n. 4-2015 citata, il gestore presentava il Piano Economico Finanziario per i servizi annualità TARI 2015 e annualità contrattuale aprile 2015-marzo 2016, che veniva approvato con Deliberazione consiliare n. 24 del 30.07.2015;
- che, tuttavia, con Deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2015, il Consiglio comunale deliberava "di

*formulare atto di indirizzo alla Giunta e ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di propria competenza, al fine di porre in essere quanto indicato, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 11881 del 18.06.2015, dai competenti uffici regionali in ordine agli "affidamenti gestioni transitorie" dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate, anche attraverso il ricorso ad una procedura semplificata che garantisca la necessaria rapidità e che consenta l'individuazione di un nuovo gestore relativamente al solo Comune di Melendugno, nelle more dell'individuazione del gestore comune in ambito ARO 2/LE";*

- che tale deliberazione veniva impugnata da parte dell'attuale gestore del servizio, con ricorso al TAR Lecce acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 21417 del 26.10.2015, sostanzialmente per l'asserita violazione della legge regionale n. 24-2012 e del D.L. n. 138-2011 art. 3 bis, comma 1 bis;

#### **DATO ATTO:**

1. che l'amministrazione sta valutando l'opportunità di resistere al ricorso di cui sopra e quindi le varie soluzioni in ordine alle sorti dell'atto di indirizzo assunto con la citata deliberazione consiliare n. 23-2015;
2. che comunque, alla luce delle ultime deliberazioni dell'Assemblea ARO 2 Lecce, sopra citate (nn. 2 e 3 del 2015), è stato dato nuovo impulso, dopo le determinazioni regionali nelle stesse deliberazioni richiamate, alla procedura per addvenire al bando della gara unica prevista dalla normativa regionale;

**ATTESO CHE** con la precedente ordinanza n. 4 del 31.03.2015 si stabiliva che "quanto disposto con la presente in merito al modello gestionale ed organizzativo dei servizi avrà efficacia fino all'ingresso del nuovo gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e comunque non oltre la data del 31.12.2015, ai sensi dell' art. 14, comma 3 della L.R. n. 24-2012";

#### **CONSIDERATO:**

- che, intanto, i servizi di igiene urbana di cui al citato contratto rep. 5691-2006 non possono essere interrotti o sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- che la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei;
- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che peraltro il Piano Economico e Finanziario approvato con DCC n. 24-2015 citata prevede come modello gestionale ed economico la chiusura dell'annualità contrattuale al 31.03.2016 (in considerazione dell'inizio del rapporto contrattuale originario di cui al contratto rep. 5681 più volte citato);

**RITENUTO**, stante quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl, sulla base del contratto rep. 5681-2006, della deliberazione del C.C. n. 24-2015 e dell'ordinanza n. 4 del 31.03.2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge regionale n. 24-2012;

#### **DISPONE**

Che la ditta Ecotecnica srl prosegua l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, all'Ordinanza n. 4 del 31.03.2015 e alla deliberazione del C.C. n. 24-2015, fino alla conclusione dell'annualità contrattuale e cioè fino al 31.03.2016;

Di riservarsi con successivo provvedimento di adottare le eventuali ulteriori determinazioni per il periodo successivo alla conclusione dell'annualità contrattuale di cui al punto precedente.

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR di Lecce entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco  
Ing. Marco Potì